

Città di Cardano al Campo

Regolamento per la nomina e il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti

Approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 23.12.2019

ART. 1 PREMESSA

Ai sensi dell'art. 38 dello statuto il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni consiliari permanenti, a carattere consultivo.

ART. 2 FINALITA'

Il presente regolamento stabilisce il numero delle Commissioni Consiliari, la loro competenza per materia, la loro composizione, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

ART. 3 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti consultive:

- 1. TERRITORIO
- 2. AFFARI GENERALI

ART. 4 COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

Le competenze di ciascuna commissione sono le seguenti:

TERRITORIO	Lavori pubblici, edilizia, urbanistica, arredo urbano, manutenzioni, viabilità, ambiente, ecologia, attività produttive e commerciali, sicurezza e polizia locale
AFFARI GENERALI	Bilancio, tributi, affari generali e partecipazione, politiche sociali, istruzione, cultura, pari opportunità, lavoro, marketing territoriale, politiche giovanili, turismo e sport

ART. 5 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.

Le commissioni esprimono un parere consultivo-preventivo sugli argomenti di competenza del Consiglio Comunale, o nei cui confronti il Sindaco e la Giunta ritengano di dover acquisire il parere della commissione per la trattazione da parte del Consiglio comunale.

In particolare esse esaminano preventivamente le proposte di deliberazione di particolare rilevanza da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

ART. 6 COMPOSIZIONE - NOMINA - PRESIDENZA - DURATA

Ogni Commissione consiliare è composta, a garanzia della rappresentanza di ogni gruppo consiliare, da un numero di Consiglieri pari al numero dei Gruppi di minoranza che siedono in Consiglio Comunale tenuto conto della loro costituzione all'atto dell'insediamento in Consiglio Comunale ed alle successive modifiche, oltre al pari numero di Consiglieri di maggioranza aumentato di uno.

Non possono far parte delle commissioni il Sindaco, gli assessori e il Presidente del Consiglio.

Le nomine dei componenti le Commissioni Consiliari vengono effettuate con decreto del Sindaco su designazione del Capogruppo di maggioranza per i membri appartenenti alla maggioranza consiliare, e su designazione dei Capigruppo di minoranza, per quanto concerne i membri di minoranza. Il Sindaco con propria nota assegna un congruo termine entro cui comunicare i nominativi dei designati.

Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Le Commissioni, nella prima adunanza, eleggono, nel proprio seno, il Presidente espressione della maggioranza ed il Vice Presidente espressione della minoranza.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese.

Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani d'età.

I commissari assenti dalla riunione di commissione di cui fanno parte possono essere sostituiti a tuti gli effetti dal proprio capogruppo, in prima istanza, o da un altro consigliere delegato per iscritto dal componente titolare.

ART. 7 COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Il Presidente della commissione ha il compito di:

- a) convocare la Commissione e presiederla.
- b) redigere l'ordine del giorno, avendo presenti a tale scopo le richieste avanzate dal Sindaco e dagli Assessori.
- c) coordinare i lavori della Commissione.

In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal consigliere nominato per primo nel decreto del Sindaco.

ART. 8 FUNZIONAMENTO - DECISIONI

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione e, in ogni caso, se è presente almeno un commissario di minoranza.

Le decisioni della Commissione sono espresse tramite pareri.

Il componente che per tre sedute consecutive è assente ingiustificato è ritenuto decaduto.

ART. 9 SEGRETERIA

La segreteria di Commissione è garantita dall'apparato comunale, nella figura del Funzionario del settore che ha istruito le pratiche da sottoporre alla commissione, o da altro dipendente con analoga qualifica; in caso di assenza, la redazione è affidata ad un membro della commissione.

Al segretario di Commissione è affidato il compito di redazione del verbale delle riunioni della commissione, in forma sintetica.

ART. 10 CONVOCAZIONE E SEDE DELLE COMMISSIONI

La Commissione è convocata dal Presidente, mediante pec, almeno tre giorni lavorativi prima (compreso sabato lavorativo) della data della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora della seduta; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche ventiquattro ore prima della data della seduta.

La convocazione può avvenire:

- a. per determinazione del Presidente.
- b. su richiesta del Sindaco e degli Assessori.
- c. su richiesta motivata da due componenti la commissione.

Della convocazione è data comunicazione al Sindaco ed agli Assessori aventi competenza nelle materie all'ordine del giorno e al Presidente del Consiglio

La convocazione della commissione viene pubblicizzata tramite pubblicazione all'Albo pretorio online

Le riunioni delle commissioni si svolgono, di norma, presso il Palazzo Municipale "Laura Prati".

ART. 11 PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Il Presidente delle Commissioni può invitare a partecipare, senza diritto di voto, ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori per competenza e il Presidente del Consiglio.

Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche. I cittadini sono ammessi alle sedute come uditori, senza possibilità di intervenire e diritto di parola.

Il Presidente della Commissione garantisce che la seduta non sia pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone, o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave pregiudizio agli interessi del Comune.

ART. 12 RIUNIONI CONGIUNTE CON ALTRE COMMISSIONI

Le Commissioni, ove ciò sia ritenuto opportuno ai fini del coordinamento dei lavori, possono, su accordo dei rispettivi Presidenti, tenere riunioni congiunte tra di loro.

In tal caso, le riunioni saranno presiedute dal Presidente della commissione promotrice.